

L'onda energetica del vecchio continente

Il panorama della politica energetica nazionale e continentale sta assumendo sempre più i caratteri del progresso e della libertà nella produzione e nella distribuzione. Ma cosa è cambiato realmente dall'ingresso nel terzo millennio a oggi?

di Christian Cerqua



Il progresso tecnologico è stato uno dei motori principali della storia dell'uomo. Un progresso che, da sempre, ha avuto alla base la scoperta e lo sfruttamento di fonti di energia.

Senza la scoperta del fuoco, l'invenzione della macchina a vapore, lo sfruttamento dell'energia eolica e solare, non si sarebbero verificati molti degli stravolgimenti sociali e culturali che hanno segnato le nostre comunità e la nostra esistenza.

La questione energetica ha poi acquistato un'importanza sempre maggiore, anche a livello politico, perché, a partire dalla rivoluzione industriale, le società occidentali prima e quasi il mondo intero dopo hanno avuto un crescente bisogno di energia per alimentare le aziende, i trasporti e gli strumenti di tutti i giorni (frigoriferi, lampadine, computer, ecc.).

Una situazione di questo tipo richiede una riflessione e una pianificazione

attenta. È così che, all'alba del terzo millennio, anche l'Unione Europea ha cominciato a elaborare con maggiore intensità una politica energetica moderna e di lungo periodo. La strada maestra è quella, già percorsa in altre occasioni, dell'apertura delle frontiere e della progressiva liberalizzazione del settore, grazie all'onda lunga dei provvedimenti comunitari che, nel 1985, aprirono le frontiere nazionali alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Le due principali direttive europee che inaugurano il cammino verso una nuova politica energetica comune sono la 96/92/CE e la 2003/55/CE.

La prima ha come obiettivo dichiarato quello di stabilire "norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica", definendo regole di accesso al mercato, procedure per i bandi di gara e autorizzazioni per la gestione delle reti. Gli stati membri possono scegliere se pro-

cedere per concessione di autorizzazioni o gare d'appalto per la costruzione di centrali dell'ultima generazione; inoltre essi devono designare un gestore della rete, sulla base di criteri di efficienza ed equilibrio di mercato. Il gestore ha compiti di manutenzione, sviluppo e interconnessione fra reti e di rifornimento dei clienti nel rispetto del principio di equità. Infine, la direttiva indica agli stati membri di perseguire, per quanto consentito, una progressiva apertura dei mercati interni dell'energia.

La direttiva 2003/55/CE, abrogativa e sostitutiva della 98/30/CE, delinea invece norme comuni per il mercato del gas, per il quale si auspica l'apertura su scala continentale, maggiore competitività, qualità ed equità nei prezzi. La direttiva enuncia il diritto di accesso non discriminatorio da parte di terzi alle reti di trasporto e di distribuzione, permettendo a nuovi fornitori di entrare nel mercato e ai consumatori di selezionare liberamente la più conveniente fra le società erogatrici del servizio.

La direttiva definisce anche le norme minime comuni che servono a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Esse comprendono il diritto a cambiare fornitore, la trasparenza delle condizioni contrattuali e i meccanismi di soluzione delle controversie. La 2003/55/CE, inoltre, impone ai fornitori oneri di servizio pubblico riguardo alla sicurezza di approvvigionamento, agli obiettivi di coesione economico-sociale, alla qualità e al prezzo della fornitura di gas e alla protezione ambientale.

Imponente è stato l'impatto di queste decisioni sulle politiche dei singoli stati.

In Italia, grazie al Decreto Legislativo 79/99 sulla liberalizzazione nella produzione di energia elettrica, è stata permessa e molto semplificata la cessione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, che viene realizzata in due modi: il ritiro dedicato e il libero mercato.

Il ritiro dedicato (introdotto dal D. Lgs. 387/2003) consiste nella cessione al Gestore dei Servizi elettrici (Gse), e nella successiva remunerazione, dell'energia elettrica immessa in rete e dei corrispettivi per il suo uso (ad esempio il trasporto) a condizioni defi-

nite dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas. Il Gse paga i produttori su base mensile, calcolando anche i conguagli dovuti a rettifiche sulle misure trasmesse dai gestori di rete. Il prezzo di ritiro dell'energia immessa in rete è pari al prezzo orario nella zona di mercato dove è situato l'impianto. Il ritiro dedicato è concesso a impianti di taglia inferiore ai 10 MVA (Mega Volt Ampère) e a quelli di qualsiasi potenza alimentati dalle cosiddette "fonti rinnovabili non programmabili": eolica, geotermica, solare, mare-motrice e idraulica, secondo la delibera AeeG 34/05 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas.

Gli impianti idroelettrici o a biomasse di grande taglia (maggiori ai 10 MVA) sono, invece, obbligati a cedere l'energia prodotta sul libero mercato. La delibera AeeG 34/05 descrive anche le modalità a cui ci si deve attenere per la cessione dell'energia. I prezzi coincidono con quelli zonali orari che scaturiscono dagli scambi nell'ambito delle contrattazioni organizzate dal Gestore del Mercato elettrico, che ha anche il compito di gestire la Piattaforma conti energia a termine, dove vengono registrate tutte le negoziazioni. La cessione alternativa di energia in regime di libero mercato può svilupparsi sia tramite contratti bilaterali che nel sistema della borsa elettrica. La prima modalità è quella di un contratto privatistico in cui le parti si accordano per un riconoscimento del valore dell'energia, in genere sulla base dei prezzi di borsa. La seconda, invece, prevede che il produttore di energia possa rivolgersi al sistema di negoziazione della borsa elettrica, un mercato telematico nel quale lo scambio di beni si concretizza secondo un prezzo di equilibrio tra le quantità di energia domandate e offerte dagli operatori, che cambia in base a zone e fasce temporali. Una terza via è rappresentata dallo scambio sul posto (*net metering*), regolamentato dalla delibera Arg/elt 74/08, rivolto a possessori di impianti di piccole dimensioni (con un rendimento di potenza minore di 200 kW).

Il livello di credito attribuito al produttore scaturisce da un saldo tra il valore dell'energia elettrica immessa in rete (Cei) e la quantità della stessa prelevata dal medesimo impianto (Opr).

La legislazione comunitaria offre una certa libertà d'azione ai singoli stati, dovuta alle differenze nella natura dei vari ordinamenti nazionali, nel grado di liberalizzazione dei mercati, nella tecnologia e nel livello di risorse alle quali si può accedere. Nel nostro paese, i sistemi di incentivazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili adottati sono principalmente il *feed-in tariff* e il *quota system*.

Secondo il primo modello, l'energia prodotta viene interamente ritirata a un valore che eccede quello di mercato di una percentuale corrispondente all'incentivo; il livello di quest'ultimo dipende soprattutto dal tipo di tecnologia utilizzata e dai costi specifici che essa comporta.

Nel sistema delle quote e dei certificati verdi, introdotti dal D. Lgs. 79/99, si designa un soggetto che assume l'obbligo di immettere in rete una precisa quota di energia rinnovabile, tramite produzione o acquistando crediti corrispondenti proprio da parte di terzi. I certificati verdi hanno un percorso differente a quello dell'energia prodotta dall'impianto, la quale si può vendere in maniera indipendente dai primi e può venire da una fonte rinnovabile diversa. Un certificato verde corrisponde a una certa quantità di emissioni di CO₂; se un impianto a fonti rinnovabili (Iafr) produce energia emettendo meno CO₂ di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas naturale, carbone), il produttore ottiene dei certificati verdi che può rivendere, a prezzi di mercato, a industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente.

Grazie a questo scambio, le imprese appena citate rispettano la legge che obbliga ogni produttore o importatore di energia a usare fonti rinnovabili per il 2%.

L'impresa produttrice di energia acquista i certificati verdi che gli occorrono per raggiungere la soglia del 2% della propria produzione presso la borsa gestita dal Gse. La quota del 2% si incrementa ogni anno dello 0,35%.

A destra: un impianto per la produzione di energia elettrica. Nella pagina precedente: l'aula del Parlamento europeo a Bruxelles.

I certificati verdi possono essere accumulati e venduti successivamente, ad esempio quando il valore è cresciuto a seguito della domanda di mercato. I produttori di energia da fonti rinnovabili hanno anche, per legge, la "priorità di dispacciamento", cioè la garanzia, da parte del gestore della rete, di comprare prioritariamente l'energia così prodotta.

Il quadro generale che le istituzioni della nostra vecchia Europa stanno progressivamente delineando prende corpo e si sviluppa attorno a principi di liberalizzazione, pluralismo e collaborazione pubblico-privato. Queste politiche favoriscono i clienti e in particolare i piccoli produttori, che si sentono, oggi più che mai, integrati nel meccanismo economico e svolgono anche un ruolo non indifferente nel grande gioco dello sviluppo e del progresso tecnologico.

Il cammino intrapreso ha aperto gli occhi degli europei su un ampio ventaglio di scelte nel mercato energetico, che si caratterizza soprattutto per l'innovazione e la varietà nelle proposte e nelle tipologie di fonti, nella loro produzione e distribuzione e per la prospettiva di beneficio privato (autoconsumo) ed economico (vendita) che ne deriva. ■

